

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4081

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI NARDO, AVOLIO, BOGONI, MISEFARI

Presentata il 7 agosto 1962

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri Enti parastatali e di diritto pubblico

ONOREVOLI COLLEGGHI — La presente proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare, tende a risolvere il problema del trattamento di quiescenza del personale già alle dipendenze dell'U. N. S. E. A. (Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura) e che attualmente presta servizio presso Enti parastatali e di diritto pubblico.

Si ritiene opportuno fornire alcune notizie sulle vicende che hanno preceduto la costituzione dell'U. N. S. E. A., per dimostrare che il personale pervenuto all'U. N. S. E. A. medesimo dagli Enti economici operanti nel campo dell'agricoltura, ha sempre prestato servizio presso Enti di diritto pubblico.

1. — La legge 16 giugno 1938, n. 1008, istituì la « Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura » (F. N. C. P. P. A.) la quale assorbì le preesistenti Federazioni nazionali della viticoltura, della olivicoltura, della frutticoltura ed Associazione nazionale allevatori.

La F. N. C. P. P. A. era articolata in sette settori: della viticoltura, della olivicoltura, della zootecnica, della pastorizia, dell'ortoflorofrutticoltura, della cerealicoltura e delle fibre tessili.

Tutto il personale alle dipendenze delle Federazioni Nazionali innanzi citate, fu assorbito *ope legis* dalla F. N. C. P. P. A. e dai Settori.

2. — Con legge 18 maggio 1942, la F. N. C. P. P. A. fu soppressa. La stessa legge creò l'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura (A. N. E. E. A.) e gli Enti economici dell'agricoltura (della viticoltura, della olivicoltura, della zootecnica, della pastorizia, dell'ortoflorofrutticoltura, della cerealicoltura e delle fibre tessili), ai quali furono trasferiti i compiti della F. N. C. P. P. A. e dei relativi Settori.

A norma della stessa legge il personale degli Enti soppressi passava, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, alle dipendenze dei nuovi Enti.

3. — Con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, furono soppressi sia l'A. N. E. E. A. che gli Enti economici dell'agricoltura e fu creato l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.).

Tale decreto legislativo luogotenenziale dava facoltà all'U. N. S. E. A. di utilizzare, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il personale degli Enti che erano soppressi con il decreto stesso; ed infatti l'U. N. S. E. A. utilizzò gli elementi migliori dapprima come « comandati » e successivamente disponendone l'assunzione.

4. — Con legge 22 febbraio 1951, n. 64, anche l'U. N. S. E. A. fu soppresso. La legge

di soppressione prevedeva l'assunzione di 3.000 unità presso vari Ministeri in qualità di avventizi.

5. — La legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ha dato facoltà al personale ex U. N. S. E. A. assunto dal Ministero dell'agricoltura e foreste di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio reso alle dipendenze sia dell'U. N. S. E. A. che dell'A. N. E. E. A. ed Enti economici dell'agricoltura, nonché degli Enti danti causa di questi ultimi (F. N. C. P. P. A. e Settori).

Da quanto precede si rileva che il personale in questione ha sempre prestato servizio continuativo presso Enti di diritto pubblico (derivanti l'uno dall'altro) chiamati a svolgere compiti nel preminente interesse dello Stato. È per ciò che lo Stato ha consentito, al personale pervenuto allo Stato stesso, il riscatto ai fini pensionistici di tale servizio.

Escluso dal beneficio di poter ricostituire la propria posizione ai fini pensionistici resta il personale che, già in servizio presso gli Enti economici operanti nel campo dell'agricoltura e successivamente presso l'U. N. S. E. A., all'atto della soppressione di quest'ultimo Ente non ha conseguito l'assunzione alle dipendenze

dello Stato, ma ha dovuto procurarsi altro impiego ed è stato assunto da Enti pubblici parastatali e di diritto pubblico presso i quali esistono particolari trattamenti di quiescenza.

Questa proposta di legge tende ad ovviare a tale inconveniente, consentendo anche agli ex dipendenti dell'U. N. S. E. A. che, successivamente alla cessazione dal servizio presso tale Ufficio abbiano trovato impiego presso altri Enti parastatali e di diritto pubblico, i cui ordinamenti prevedono particolari trattamenti pensionistici, di riscattare — con le modalità previste dai regolamenti di previdenza vigenti presso gli Enti dai quali attualmente dipendono — il servizio prestato alle dipendenze dell'U. N. S. E. A., dell'A. N. E. E. A. (o degli Enti economici dell'agricoltura) e degli enti pubblici danti causa sia dell'A. N. E. E. A. che degli Enti economici dell'agricoltura.

Verrebbe in tal modo eliminata la disparità di trattamento attualmente esistente, agli effetti pensionistici, a sfavore di quel personale che già a suo tempo per non aver conseguito l'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione statale fu costretto ad affrontare con i propri mezzi la non felice prospettiva della ricerca di una nuova occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) che presta servizio alle dipendenze di enti parastatali e di diritto pubblico, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.